



**Azienda USL Toscana Centro**

Piazza Santa Maria Nuova n.1 – 50122 - Firenze (FI)

P.IVA 06593810481

Dipartimento Area Tecnica

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE DEGLI AUSILI MECCANICI IN  
DISPONIBILITA' DELLA AZIENDA USL TOSCANA  
CENTRO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1 – Oggetto e descrizione dell'Accordo Quadro**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito denominato CSA, regola le condizioni speciali d'appalto dell'Accordo Quadro del servizio di manutenzione "SU CHIAMATA" degli ausili meccanici in dotazione alla Stazione Appaltante sotto elencati:

- letti degenza meccanici con manovella, compreso sponde di contenimento pieghevoli, asportabili compreso sistema di ancoraggio
- letti pediatrici con spondine di contenimento
- comodini servitori ai letti di degenza
- maniglie alza malati
- lettini visita
- barelle normali ed amagnetiche
- deambulatori
- carrozzine meccaniche pieghevoli e non
- girelli e comode
- culle e lettini infanti
- sollevatori pneumatici alza malati
- poltrone relax
- traslatori meccanici
- bilance pesapersone meccaniche per bambini e adulti
- corrimano, scalini, attrezzature ginniche meccaniche di fisioterapia e riabilitazione
- aste porta flebo

L'elenco precedente si deve intendere puramente indicativo, soggetto ad integrazioni nel corso dell'appalto.

La consistenza degli ausili oggetto dell'Accordo Quadro sono elencate nell'Allegato B al presente CSA. L'elenco è da intendersi indicativo, non esaustivo e finalizzato alla sola stima di massima del parco ausili e della loro dislocazione per la formulazione dell'offerta di gara; lo stesso Allegato B potrà subire variazioni in aumento ed in diminuzione durante l'appalto.

Gli immobili presso i quali sono presenti gli ausili oggetto delle attività di manutenzione del presente Accordo Quadro sono quelli delle ex Aziende USL3 di Pistoia, USL4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli, confluite dal 01.01.2016 in un'unica azienda denominata Azienda USL Toscana Centro. I suddetti immobili sono compresi all'interno degli ambiti territoriali delle ex Aziende USL3 di Pistoia, USL4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli di cui all'elenco dell'ALLEGATO A del presente CSA.

L'Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione dei Contratti Specifici che verranno stipulati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro direttamente dalle ex-Aziende con le modalità descritte nel presente Capitolato.

Il servizio oggetto dell'Accordo comprende il ritiro degli ausili, la manutenzione e sanificazione degli ausili consistente nelle seguenti operazioni:

- verifica della funzionalità e della situazione strutturale;
- interventi di manutenzione;
- disinfezione ed igienizzazione.

La manutenzione consiste, in particolare, nel ripristino funzionale dell'ausilio in ogni sua parte; a tal fine sono comprese anche riparazioni e/o eventuali rifacimenti di particolari meccanici per tutti gli ausili ed imbottiture in similpelle per carrozzine, lettini visita, ecc..

Inoltre l'affidatario dovrà provvedere alla gestione e allo stoccaggio dei materiali.

Tutte le riparazioni e manutenzioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e nel rispetto del marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di forma, durata ed affidabilità.

Sono da intendersi compresi nell'appalto tutti gli oneri necessari per eseguire il servizio in oggetto, compresi eventuali noli di mezzi di trasporto e/o sollevamento e quanto altro occorrente anche se non specificatamente descritto.

L'appalto è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016, di seguito denominato, per brevità, Codice, dalle norme del Codice Civile e dalle norme tecniche del settore.

## **Art. 2 – Durata e importo dell'affidamento**

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario avrà una durata di **30 mesi**, a decorrere dalla data di stipula dello stesso accordo quadro, indipendentemente dal fatto che l'importo di cui al successivo capoverso non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

L'importo complessivo presunto posto a base di gara è di € 210.000=+IVA (duecentodieci/00), comprensivo degli oneri della sicurezza definiti nel DUVRI allegato al presente CSA (Allegato D).

L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio posto a base di affidamento al netto del ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi art. 26, comma 5 del DLgs 81/2008.

Ferma restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, ovvero che “il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*”, in osservanza alle disposizioni del comma 16 dell'art. 23 del Codice, la stima di incidenza della manodopera è pari al 50%.

Il ribasso percentuale offerto sarà applicato ai prezzi dell'Allegato “C” che verrà utilizzato per la contabilizzazione degli interventi di manutenzioni.

La compensazione del singolo intervento sarà eseguita nella contabilizzazione del costo delle opere compiute e/o della manodopera e dei materiali impiegati, di cui all'elenco prezzi dell'Allegato C.

La predetta stima dell'importo contrattuale ha carattere presuntivo, è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso dei servizi da parte della predetta Azienda nell'arco temporale di durata dell'appalto.

Il prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Per “durata” dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare il/i singolo/i contratti specifico/i.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al primo capoverso del presente articolo, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti specifici, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto specifico per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti specifici dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.

I contratti specifici saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dall'appaltatore. Ciascun contratto specifico conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;
- l'importo;

- il luogo interessato dagli interventi;
- i termini utili del contratto specifico.

I Contratti specifici saranno stipulati a misura, in base alle delle quantità effettivamente effettuate.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Per ogni contratto specifico sarà nominato il relativo DEC.

L'avvio dell'esecuzione del servizio, autorizzato dal RUP, dovrà essere formalizzato, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto specifico, in apposito verbale redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall'esecutore; dalla data di sottoscrizione dello stesso verbale decorreranno i tempi per l'ultimazione del servizio oggetto del relativo contratto specifico.

Si specifica che è facoltà dell'Azienda aderire all'Accordo Quadro che la centrale di committenza regionale (ESTAR) sta predisponendo, pertanto, essa si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto successivamente all'aggiudicazione del servizio a nuovo contraente da parte di ESTAR. Il recesso sarà comunicato all'aggiudicatario, mediante pec, con un preavviso di giorni 30 (trenta). In tal caso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso.

Per i primi 2 (due) mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'Azienda, potrà essere concesso al Conduttore un ulteriore periodo di mesi 1 (uno), al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'Azienda potrà recedere unilateralmente dal contratto. In tale eventualità al Conduttore spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Inoltre in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova il Conduttore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro nel nuovo contraente.

Si precisa che l'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00 euro) + I.V.A. di legge.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale dell'Accordo quadro (importo di aggiudicazione pari all'importo posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Aggiudicatario), riservandosi la facoltà di utilizzare l'ammontare determinato dalla differenza tra l'importo massimo dell'Accordo Quadro ( euro 210.000,00) e l'importo di aggiudicazione per la stipula di ulteriori Contratti Applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di cui al precedente comma 1 e fatto salvo la facoltà delle modifiche di cui all'art.106 del Codice.

In conformità alla delibera di Giunta Regionale n.645 del 25.05.2020 le quote delle spese generali ed utili d'impresa applicate per la determinazione dell'importo del presente appalto sono rispettivamente 15% e 10%. Inoltre, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 all'interno delle strutture dell'Azienda USL Toscana Centro e della natura e tipologia del servizio, si ritiene che le "misure anticovid-19" di cui all'allegato 1 della delibera di Giunta Regionale n.645 del 25.05.2020 applicabili al presente appalto siano già previste mediante le azioni definite nel DUVRI e le azioni già attuate mediante i protocolli e le procedure dell'Azienda USL Toscana Centro (check point agli ingressi delle strutture per la misurazione della temperatura e relative procedure in caso di sospetta positività, fornitura di eventuali DPI integrativi per l'accesso a reparti COVID, ecc..).

### ***Art. 3 – Responsabilità della fase di espletamento della gara e dell'esecuzione contrattuale - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)***

L'Azienda individua e nomina l'Ing. Sara Allegranti quale Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato RUP, che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente e la gestione del contratto, supportato dai DEC designati dallo stesso per il servizio oggetto del presente capitolato.

Il RUP, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 vigila sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e, se del caso, contesta al Conduttore i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione del contratto, nonché ogni altra attività indicata nel presente CSA.

Il RUP autorizza l'avvio dell'esecuzione del contratto, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel D.lgs 50/2016 e nella normativa regionale, ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

La liquidazione delle fatture compete al Dirigente competente.

#### **Art. 4 – Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni**

L'avvio dell'esecuzione sarà formalizzata in apposito verbale, come definito al precedente art.2.

Il servizio oggetto dell'appalto comprende la manutenzione "SU CHIAMATA" degli ausili meccanici in dotazione all'Azienda USL Toscana Centro presenti presso gli immobili elencati nell'ALLEGATO A del presente CSA. La consistenza, da ritenersi indicativa e non esaustiva, degli ausili oggetto del servizio del presente Accordo Quadro è elencata nell'ALLEGATO B del presente CSA. La Stazione Appaltante nel corso dell'appalto potrà variare in diminuzione o in aumento le consistenze di cui all'Allegato B e le strutture di cui all'Allegato A, senza che l'Appaltatore possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta.

Le prestazioni devono sempre essere eseguite a regola d'arte con i mezzi appropriati, in modo da assicurare la corretta esecuzione dell'intervento, la sua durabilità ed il rispetto delle norme vigenti in materia. A tal fine la Stazione Appaltante potrà esigere per ogni intervento di riparazione una certificazione di corretta installazione e posa in opera.

L'esecuzione del servizio di manutenzione è compiuta correntemente dal conduttore, cioè in modo regolare nel rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni; il personale impiegato per queste operazioni dovrà avere adeguata preparazione e capacità tecnica per la resa a perfetta regola d'arte delle operazioni; in caso di assenza o malattia gli operatori dovranno essere sostituiti per non lasciare scoperto il servizio.

Inoltre il conduttore si obbliga a fornire un indirizzo certo (telefono fisso o mobile, fax, posta elettronica, numero verde ecc.) al quale l'Azienda può riferirsi per la reperibilità generale del servizio e per le ordinazioni delle prestazioni previste nel presente capitolato. Tale indirizzo è espresso ad obbligazione nell'offerta aggiudicata.

Gli interventi di manutenzione verranno eseguiti a seguito di "moduli d'ordine di lavoro" (OdL) impartiti dal DEC o suo delegato. Nell'OdL sarà specificato di regola la data di emissione dell'OdL, il tipo di intervento, la descrizione dell'ausilio, la struttura presso la quale si trova l'ausilio oggetto dell'intervento, il livello di priorità di esecuzione dell'intervento.

A fine intervento il conduttore dovrà redigere il "rapporto di lavoro". Il "rapporto di lavoro" deve contenere i nomi degli operai, le ore di lavoro, le lavorazioni effettuate e i materiali impiegati e relative quantità; deve essere redatto in duplice copia firmato dal Responsabile Tecnico (o operaio) e DEC o suo delegato alla fine dei lavori; il rapporto di lavoro deve essere timbrato e firmato dal Responsabile della Struttura (o coordinatore o delegato) presso la quale è stato eseguito l'intervento.

In assenza di tale rapporto la contabilità verrà redatta in base all'insindacabile giudizio del DEC.

I rapporti di intervento devono essere consegnati con cadenza settimanale al DEC o suo delegato.

L'appaltatore dovrà eseguire gli interventi nel rispetto dei tempi definiti dal livello di priorità assegnato nell'OdL e di seguito specificati:

- priorità 1 URGENTE: in presenza di intervento, definito ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante "URGENTE", la stessa provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore, anche mediante comunicazione telefonica; in questo caso l'intervento deve essere eseguito entro 4 ore dalla richiesta di intervento;
- priorità 2 ORDINARIA: inizio dell'intervento entro 24 ore dal momento in cui viene inoltrata la relativa richiesta.

L'ausilio riparato dovrà essere riconsegnato entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi in caso di interventi non urgenti; in caso di ritardata consegna sarà facoltà della Stazione Appaltante addebitare al Conduttore le penalità prevista dal presente CSA.

E' prevista su richiesta del DEC la pulizia e sanificazione dell'ausilio interessato per cui verrà riconosciuto il prezzo unitario di cui all'Allegato C del presente CSA, ribassato dello sconto offerto in gara.

La pulizia e sanificazione dovranno essere eseguite secondo le modalità, mezzi e prodotti definiti nei manuali d'uso del costruttore dell'ausilio e comunque compatibili con i materiali costituenti gli ausili. I trattamenti in questione dovranno essere in ogni caso concordati preventivamente con il DEC. Ogni danno arrecato dal Conditore al bene aziendale, conseguente al mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, dovrà essere risarcito alla Stazione Appaltante.

Il Conditore è tenuto a modificare, a proprie spese, le forniture e/o lavorazioni riconosciute dal DEC non a "regola d'arte" o non conformi a quanto prescritto.

La gestione e lo stoccaggio dei materiali dovrà essere effettuata al di fuori delle Strutture Aziendali.

Si intendono già comprese nell'importo dell'appalto in oggetto, sia la mano d'opera necessaria all'intervento, sia tutti i mezzi, attrezzature e materiali che possano occorrervi.

Le prestazioni, inoltre, devono garantire in particolare le seguenti condizioni:

1. Nello svolgimento delle operazioni il personale dovrà indossare idonei DPI e tessera di riconoscimento, non dovrà essere arrecato ostacolo alle attività aziendali, eseguendo le disposizioni del DEC in merito agli orari per aree considerate sensibili, in base al tipo di utenza.
2. Gli operatori del conduttore saranno responsabili dell'utilizzo delle loro attrezzature per eventuali danni al patrimonio aziendale o a terzi, non dovranno lasciare incustoditi mezzi e attrezzature di alcun genere.

Non saranno riconosciuti al conduttore interventi non autorizzati.

#### **Art. 5 – Norme per la misurazione e valutazione delle opere**

Considerata la particolarità delle strutture sanitarie interessate dal servizio, il Conditore su ordine del DEC o suo delegato potrebbe essere obbligato a ritirare e riconsegnare il bene in tempi inferiori a quelli prefissati.

In caso di trasporto dell'ausilio presso l'officina del Conditore, lo stesso deve, in caso di richiesta da parte del DEC o suo delegato, fornire un ausilio sostitutivo avente le stesse caratteristiche del bene ritirato.

Gli ausili riparati potranno essere sottoposti a controllo qualitativo da parte del DEC, il quale giudicherà la conformità dell'intervento eseguito.

Ulteriori anomalie ed imperfezioni che non siano state rilevate e segnalate all'atto della consegna del bene da riparare, dovranno essere accomodate senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante.

La procedura di intervento deve includere la pulizia e sanificazione degli ausili riparati, se richiesta dal DEC.

Laddove la riparazione risultasse antieconomica rispetto all'acquisto di un nuovo ausilio, il Conditore deve segnalare al DEC, mediante una relazione di dettaglio, la condizione dell'ausilio interessato per consentire la procedura di successiva dismissione del bene.

Non verranno riconosciuti gli interventi di manutenzione che non rispettano quanto precedentemente descritto, nonché espressamente accettati dal DEC o suo delegato.

I materiali utilizzati per le riparazioni devono avere caratteristiche il più possibili compatibili con i materiali preesistenti ed essere della migliore qualità.

Tutte le riparazioni e manutenzioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e nel rispetto del marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di forma, durata ed affidabilità.

I materiali non riconosciuti idonei dovranno, ad insindacabile giudizio del DEC o suo delegato, essere rimossi e sostituiti con altri rispondenti alle direttive di cui sopra, a completo carico del Conditore.

Come già definito agli articoli precedenti, la compensazione del singolo intervento sarà eseguita mediante la contabilizzazione del costo delle opere compiute e/o della manodopera e dei materiali impiegati, di cui all'elenco prezzi dell'Allegato C al netto dello sconto di gara.

In caso di utilizzo di listini delle case costruttrici o di fornitori, il Conditore dovrà consegnare una copia degli stessi in formato digitale e cartaceo al DEC entro il termine fissato dallo stesso DEC.

Per gli interventi di manutenzione eseguiti, il Conduttore dovrà fornire una garanzia valida 6 mesi a partire dalla data di riconsegna dell'ausilio oggetto dell'intervento. Sui pezzi di ricambio varrà la garanzia biennale prevista per legge a far data dalla sostituzione del pezzo.

#### **Art. 6 – Referente dell'Appaltatore**

Alla consegna del servizio l'Operatore Economico Aggiudicatario deve comunicare gli estremi del referente del servizio con i relativi recapiti telefonici, fax, e-mail, a cui far riferimento per ogni aspetto del servizio, sino all'attestazione di regolare esecuzione. Per l'attivazione degli interventi urgenti, di cui al precedente art.4, l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà fornire il nominativo ed i riferimenti del Referente.

Il Referente costituisce l'interfaccia del Conduttore nei confronti dell'Azienda.

Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel presente CSA.

Questi riferisce solo ed esclusivamente al DEC o suo delegato e al RUP.

#### **Art. 7 – Personale adibito al servizio**

Il Conduttore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

Il Conduttore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

Il numero delle persone previste dovrà essere sufficiente a garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori.

Il Conduttore dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. Il Conduttore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco, trasmettendone le eventuali variazioni all'Azienda interessata.

#### **COMPORTAMENTO:**

I dipendenti del Conduttore, che presteranno servizio nelle aree degli immobili di pertinenza dell'Azienda, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il Conduttore dovrà curare che il proprio personale:

- sia munito di cartellino di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dalla ditta aggiudicataria con l'Azienda.

Il Conduttore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.

Esso risponderà dei danni derivanti a cose o a terzi, siano essi utenti, dipendenti dell'Azienda, o soggetti estranei, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

#### **Art. 8 – Corrispettivi, fatturazione, pagamenti e tracciabilità**

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda secondo il proprio ordinamento.

L'offerta dell'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario costituirà il prezzo contrattuale.

Il corrispettivo per il servizio è stabilito:

1. **in un compenso contabilizzato trimestralmente**, per gli interventi di manutenzione oggetto dell'appalto, risultanti dalla contabilità redatta dal DEC sulla base degli OdL riconosciuti nel corrispondente trimestre;

Gli interventi di cui al precedente punto 1. sono oggetto di fatturazione trimestrale posticipata riepilogativa di tutte le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento ed autorizzate secondo le modalità descritte nel presente CSA. Le fatture saranno emesse solo previa espressa autorizzazione del RUP.

La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'affidatario.

L'IVA è a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.

La liquidazione avviene su ordine del Direttore della struttura competente, dietro verifica di congruità dell'importo e verifica della corretta esecuzione del servizio, da parte del RUP.

Il termine per la conclusione delle verifiche è di 30 giorni.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente CSA.

La Stazione appaltante procederà ai pagamenti del compenso pattuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113-bis del Codice, in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 37/2019. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.lgs. n.231/2002.

La fattura dovrà essere inviata allo specifico Codice Univoco Ufficio (CUU), sulla base dell'ambito territoriale aziendale che emette l'ordinativo che sarà indicato su ciascun Contratto Applicativo.

La fattura deve, inoltre, necessariamente riportare il CIG derivato indicato sul Contratto Attuativo, senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva dell'Aggiudicatario (DURC).

A decorrere dalle date stabilite per l'applicazione dell'art. 1, comma 414, della L. 205/2017 nel Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 concernente *"Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi verrà gestita in via telematica mediante il **NSO – Nodo Smistamento ordini M.E.F.** e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

In merito alla **tracciabilità dei pagamenti**:

- il Conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
- in caso di inadempienza del Conduttore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

In particolare, il pagamento sarà effettuato a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio o della fornitura.

#### **Art. 9 – Obblighi previdenziali ed assicurativi del Conduttore**

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dal Conduttore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con lo stesso da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Il Conduttore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa

fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Condatore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Condatore si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra il Condatore ed il personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Condatore non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, il Condatore risponderà ugualmente di tali obblighi.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC si applica quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dell'0,50%, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Nel caso di ritardo nei pagamenti dovuti al personale dipendente dal Condatore e/o dal subappaltatore l'Azienda applica il comma 6 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016.

#### **Art. 10 – Responsabilità conseguente l'appalto/Assicurazione**

Il Condatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Condatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

Il Condatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute al Condatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Azienda, il Condatore è tenuto al loro risarcimento.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal conduttore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, vincolata a favore dell'Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto. L'Operatore Economico, se già in possesso di una propria polizza assicurativa, può fornire copia della stessa con apposita estensione a favore dell'Azienda.

Tale polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

**€ 1.000.000,00** (Euro un milione/00) in caso di morte o lesioni permanenti;

**€ 500.000,00** (Euro cinquecento/00) per danneggiamenti a cose appartenenti all'Azienda USL e/o a terzi;

**€ 100.000,00** (Euro centomila/00) per ogni persona che abbia subito lesioni lievi.

E' facoltà dell'Azienda richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'Aggiudicatario.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia a questa Azienda.

Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno a cose nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda é autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione definitiva con obbligo di immediato reintegro.

#### **Art. 11 – Divieto di cessione**

E' vietata la cessione del contratto. Il Conduttore é direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora il Conduttore venga ceduto in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Azienda.

#### **Art. 12 – Subappalto**

É consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite del 40% dell'importo complessivo di contratto.

La sopradetta percentuale è motivata dalla necessità di limitare la presenza di più imprese all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda USL TC, anche alla luce dell'emergenza sanitaria per COVID-19.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i...

E' vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell'Azienda.

L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità del Conduttore che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Azienda.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente CSA.

**L'Azienda provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori** l'importo delle prestazioni eseguite nei casi stabiliti dal comma 13 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016.

In caso di inadempienza contributiva e nel caso di ritardo nei pagamenti dovuti al personale dipendente del subappaltatore l'Azienda applica il comma 5 e il comma 6 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016.

Il Conduttore, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. L'Azienda non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

Per tutto quanto non espresso nel presente articolo di fa riferimento all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

#### **Art. 13 – Privacy**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si fa riferimento al D.Lgs. n.196/2003 e s.m. che dovrà essere applicato nell'esecuzione del servizio in oggetto.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa disposizione di legge, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti. Il

trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

#### **Art. 14 – Prevenzione e Sicurezza**

Il Conduttore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell'Operatore Economico Aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, si fa riferimento al "Documento generale di valutazione rischi presenti nell'Azienda Sanitarie ed Ospedaliere Toscane dell'Area Vasta Centro per gli addetti delle imprese appaltatrici", pubblicato sul sito [www.estav-centro.toscana.it](http://www.estav-centro.toscana.it).

L'Operatore Economico Affidatario dovrà indicare il nominativo del responsabile della sicurezza nonché quello del medico competente e collaborare con l'Azienda, prima della stipula del contratto, alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi e alla sua congiunta sottoscrizione. Al riguardo si allega il DUVRI ricognitivo dei rischi standard comprensivo della stima dei costi relativi alle interferenze (Allegato D).

L'Operatore Economico Affidatario è obbligato a comunicare all'Azienda le schede di sicurezza in lingua italiana di tutti i prodotti pericolosi utilizzati correntemente, curandone altresì l'aggiornamento ai sensi del D.Lgs 285/94.

L'Operatore Economico Affidatario è tenuto, senza oneri a carico dell'Azienda, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dall'Azienda USL Toscana Centro.

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'Operatore Economico Affidatario si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

L'Azienda richiede che tutto il personale impiegato dall'Operatore Economico Affidatario sia formato sui seguenti argomenti:

- Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera;
- Modalità di esecuzione del servizio;
- Procedure e sistemi di autocontrollo.

L'Operatore Economico Affidatario si dovrà impegnare a formare il proprio personale e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta dall'Azienda, controfirmata dal proprio operatore.

L'Azienda si riserva la facoltà di partecipare con propri incaricati ai corsi di formazione; l'Operatore Economico Affidatario dovrà pertanto fornire il calendario dell'aggiornamento.

**L'appaltatore al fine di tutelare la salute dei lavoratori nello svolgimento del servizio è tenuto al rispetto di tutte le misure di precauzione e sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Sars-CoV-2, riportate nel DUVRI ed in ossequio alle disposizioni/protocolli nazionali, regionali, aziendali in materia.**

#### **Art. 15 – Penalità**

L'Azienda, se riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente al conduttore, mediante PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali, dandone comunicazione al Conduttore a mezzo PEC.

La fattura relativa al servizio di manutenzione oggetto di contestazione è emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per l'importo non dovuto, il Conduttore emetterà specifica nota di credito di importo pari alla penale e che l'Azienda provvederà a stornare dalla fattura impropriamente emessa.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che determinano l'applicazione di sanzioni economiche:

1. **ritardo nella presa in consegna del servizio rispetto alla data indicata nel contratto o nel verbale di avvio:** penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
2. ove il ritardo di cui al punto 1) ecceda i 15 (quindici) giorni l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
3. **ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi URGENTI di cui all'art.4 del presente CSA:** penale di € 30,00 (euro trenta) per ogni ora di ritardo;
4. **ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi non urgenti di cui all'art.4 del presente CSA:** penale di € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
5. **mancata fornitura di ausilio sostitutivo, nei casi di cui all'art.5 del presente CSA:** verrà posto a carico dell'Appaltatore il costo del noleggio sostenuto dalla Stazione Appaltante del bene sostitutivo.

Per gli interventi di manutenzione è fatta salva, comunque, la facoltà dell'Azienda di contestare le prestazioni che non sono rese a regola d'arte e non rispondenti alle esigenze dell'Azienda o non preventivamente autorizzate.

Resta inteso che nel caso il Conduttore non inizi gli interventi a lui affidati ai sensi del presente CSA entro i termini stabiliti, l'Azienda resta libera di far eseguire a terzi gli stessi interventi, ponendo poi a carico del Conduttore le spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti.

Qualora, per l'applicazione di una o più penali, sia raggiunta la deduzione massima del 10% del valore del contratto, l'Azienda procederà alla risoluzione anticipata del contratto.

L'applicazione delle penali non solleva il Conduttore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Qualora nel corso dei primi sei mesi venissero accertati a carico del Conduttore 3 (TRE) casi di irregolarità conclusi con l'applicazione di penali, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura, oppure rivolgersi all'operatore economico secondo classificato addebitando in entrambi i casi al Conduttore le eventuali maggiori spese sostenute. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi nulla competerà al Conduttore inadempiente.

Qualora per tre eventi consecutivi vengano contestate al Conduttore inadempienze che richiedano l'applicazione di penali, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del Conduttore contestato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Conduttore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Operatore Economico Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni del Conduttore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

**Il Conduttore sarà responsabile delle eventuali sanzioni (p.es. multe) addebitate all'Azienda per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte del Conduttore o conseguenti ad interventi non effettuati.**

#### **Art. 16 – Risoluzione e recesso**

##### **Risoluzione.**

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del conduttore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal conduttore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il Conduttore ceda il contratto;
- il Conduttore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'Azienda.

Si applica l'art. 108 del D.lgs n.50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il RUP, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il Conduttore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- il Conduttore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il Conduttore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
- il Conduttore non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Conduttore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il Conduttore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al conduttore medesimo;
- il Conduttore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda;
- il Conduttore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Conduttore);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- in tutti gli altri casi previsti e disciplinati nel presente CSA.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l'Azienda si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dal Conduttore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc....

Nessun indennizzo è dovuto al Conduttore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Conduttore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di risoluzione contrattuale, l'Azienda potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

**Recesso.**

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 20 (venti) giorni al conduttore, qualora una centrale di committenza regionale (Consip, Estar, ecc...) istruisca una gara per il medesimo servizio di manutenzione.

Il Conduttore può recedere dal contratto:

- a) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio;
- b) in conseguenza di cause non imputabili a se stesso, secondo quanto disposto dall'art. 1672 del C.C.

L'Azienda può recedere dal contratto qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni tecnico- organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese.

**Art. 17 – Imposte, bollo e spese**

L'iva è a carico del committente o del cedente. Le prestazioni oggetto del presente CSA scontano l'aliquota IVA specifica per i beni e i servizi considerati secondo quanto stabilisce la normativa fiscale di specie.

Le spese di bollo, copia ed eventuale registrazione del contratto, se dovute o previste allo scopo per cui sono sostenute, sono a carico del Conduttore.

**Art. 18 – Controversie e arbitrato**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 206 del D Lgs n. 50/2016 qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

**Art. 20 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente nel CSA alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Sara Allegranti*  
**(firmato digitalmente)**

**Allegato A: Elenco Immobili**

**Allegato B: Elenco consistenza ausili**

**Allegato C: Elenco Prezzi**

**Allegato D: DUVRI**

Per accettazione dell'Operatore economico  
Firma del Rappresentante Legale

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Operatore economico dichiara di accettare espressamente gli articoli sotto elencati del presente CSA (clausole vessatorie):

**Art. 7 – Personale adibito al servizio**

**Art. 8 – Corrispettivi canonici, fatturazione, pagamenti e tracciabilità**

**Art. 10 – Responsabilità conseguente l'appalto/Assicurazione**

**Art. 15 – Penalità**

**Art. 16 – Risoluzione e recesso**

Per accettazione dell'Operatore economico  
Firma del Rappresentante Legale

Documento firmato digitalmente in data  
21/05/2021 e conservato agli atti della  
struttura